



COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DI FORESTAS

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 14, L.R. 23/2017 PER L'APPLICAZIONE AI
DIPENDENTI DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA DEGLI INCREMENTI RELATIVI AL TRIENNIO 2016-2018 SUL
MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO DEFINITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E
IDRAULICO-AGRARIA

Il giorno 11 Giugno 2018 alle ore 17.30 presso la sede del CORAN della Regione Sardegna e dell'Agenzia
FoReSTAS, in via Mameli in Cagliari, ha avuto luogo l'incontro fra

Il Co.Ra.N- Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sardegna, composto da

Prof.ssa Piera Loi

Dott. Salvatore Piras

Dott. Sergio Solinas

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

Il Segretario Regionale della FLAI CGIL Annarita Poddesu

Il Segretario Regionale della FAI CISL Bruno Olivieri

Il Segretario Regionale della UILA UIL Gaia Garau

Al termine delle riunioni le parti sottoscrivono l'allegato accordo per l'applicazione al personale dell'Agenzia
forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna, degli incrementi relativi al
triennio 2016-2018 sul minimo retributivo nazionale conglobato, definito dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.



COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DI FORESTAS

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 14, L.R. 23/2017, PER L'APPLICAZIONE AI
DIPENDENTI DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA DEGLI INCREMENTI RELATIVI AL TRIENNIO 2016-2018 SUL
MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO DEFINITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E
IDRAULICO-AGRARIA

PREMESSA

Le parti danno atto che il presente accordo è sottoscritto in applicazione dell'articolo 1, comma 14, L.R. 23/2017, che dispone "Nelle more della ricomposizione della delegazione trattante il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e ferma l'applicazione degli aspetti giuridici del contratto collettivo di lavoro 2010-2012, nell'ambito della contrattazione integrativa regionale può essere disposta l'erogazione al personale dell'Agenzia Forestas, in via provvisoria, degli incrementi retributivi, riferiti agli istituti economici del predetto contratto collettivo nazionale, corrispondenti a quelli applicati nel comparto di contrattazione regionale, di cui all'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per gli anni 2016-2018 e salvo conguaglio con gli incrementi retributivi riferiti al medesimo periodo eventualmente previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria."

Gli incrementi retributivi sono pertanto disposti in via provvisoria, nelle more della ricomposizione della delegazione trattante il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e salvo conguaglio con gli incrementi retributivi riferiti al medesimo periodo eventualmente previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Le parti concordano sul fatto che il riferimento nell'articolo 1, comma 14, L.R. 23/2017, "agli incrementi retributivi corrispondenti a quelli applicati nel comparto di contrattazione regionale", debba intendersi nel senso che occorre un incremento di risorse determinate dalla Giunta Regionale, in modo da garantire, attraverso la stipulazione di un successivo accordo, l'effettiva equiparazione degli incrementi salariali nonché dell'indennità di vacanza contrattuale dal 2010.

Donato
Penna 25-10-2017



COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DI FORESTAS

ARTICOLO 1- INCREMENTI RETRIBUTIVI

Il minimo retributivo nazionale conglobato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria quadriennio 2006-2009, biennio economico 2008-2009 è incrementato su base mensile degli importi previsti nella tabella allegata con le decorrenze ivi indicate.

CATEGORIA	LIVELLO	Incremento dal 01/01/2016 (da corrispondere per 14 mensilità)	Incremento dal 01/01/2017 (da corrispondere per 14 mensilità)	Incremento dal 01/01/2018 (da corrispondere per 14 mensilità)
QUADRI	II	€ 8,33	€ 16,67	€ 20,00
	I	€ 8,33	€ 16,67	€ 20,00
IMPIEGATI	VI	€ 8,33	€ 16,67	€ 20,00
	V	€ 7,26	€ 14,52	€ 17,42
	IV	€ 6,68	€ 13,36	€ 16,03
	III	€ 6,27	€ 12,55	€ 15,06
	II	€ 5,92	€ 11,83	€ 14,20
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO	V	€ 6,74	€ 13,49	€ 16,18
	IV	€ 6,35	€ 12,69	€ 15,23
	III	€ 6,07	€ 12,15	€ 14,58
	II	€ 5,93	€ 11,86	€ 14,23
	I	€ 5,47	€ 10,94	€ 13,13

Gli importi mensili lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla seguente tabella

CATEGORIA	LIVELLO	MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO dal 01/01/2016 (da corrispondere per 14 mensilità)	MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO dal 01/01/2017 (da corrispondere per 14 mensilità)	MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO dal 01/01/2018 (da corrispondere per 14 mensilità)
QUADRI	II	€ 1.675,13	€ 1.691,80	€ 1.711,80
	I	€ 1.675,13	€ 1.691,80	€ 1.711,80
IMPIEGATI	VI	€ 1.675,13	€ 1.691,80	€ 1.711,80

Anna Rita Poddar

Giorgio

[Signature]

Corrado Puddis



COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DI FORESTAS

	V	€ 1.458,86	€ 1.473,37	€ 1.490,79
	IV	€ 1.342,21	€ 1.355,56	€ 1.371,59
	III	€ 1.261,06	€ 1.273,61	€ 1.288,67
	II	€ 1.189,38	€ 1.201,21	€ 1.215,41
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO	V	€ 1.355,34	€ 1.368,83	€ 1.385,01
	IV	€ 1.275,74	€ 1.288,43	€ 1.303,66
	III	€ 1.220,68	€ 1.232,83	€ 1.247,40
	II	€ 1.192,09	€ 1.203,95	€ 1.218,19
	I	€ 1.099,72	€ 1.110,66	€ 1.123,79

ARTICOLO 2- INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

Ferma l'indennità di vacanza contrattuale già erogata, a decorrere dall'applicazione del presente accordo l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 01/07/2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. A partire dal 2016 l'indennità di vacanza contrattuale riacquista la natura di anticipazione dei futuri incrementi salariali.

La retribuzione mensile in godimento è pertanto rideterminata come segue:

CATEGORIA	LIVELLO	MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO 2018- IMPORTO MENSILE	IVC in godimento	MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO 2018 CON IVC CONSOLIDATA- IMPORTO MENSILE
QUADRI	II	€ 1.711,80	€ 12,50	€ 1.724,30
	I	€ 1.711,80	€ 12,50	€ 1.724,30
IMPIEGATI	VI	€ 1.711,80	€ 12,50	€ 1.724,30
	V	€ 1.490,79	€ 10,14	€ 1.500,93
	IV	€ 1.371,59	€ 10,02	€ 1.381,61
	III	€ 1.288,67	€ 9,41	€ 1.298,08
	II	€ 1.215,41	€ 8,88	€ 1.224,29
OPERAI OTI	V	€ 1.385,01	€ 10,11	€ 1.395,12
	IV	€ 1.303,66	€ 9,52	€ 1.313,18
	III	€ 1.247,40	€ 9,11	€ 1.256,51
	II	€ 1.218,19	€ 8,90	€ 1.227,09
	I	€ 1.123,79	€ 8,19	€ 1.131,98

Anna Rita Padellaro

Carlo Genua

[Signature]

*CONAN
 P. 10/05/2018
 [Signature]*